

STATUTO

Art. 1 - È costituita l'Associazione Culturale denominata "UN'ISOLA" con sede in Alghero via Sassari 195/b con durata illimitata. L'Associazione non ha scopi di lucro e **si propone di operare nell'ambito della società sarda attraverso un autentico metodo democratico finalizzato a sviluppare un dialogo tra i cittadini e i propri rappresentanti eletti.** A tal fine si propone di istituire centri di iniziativa sociale volti ad approfondire la preparazione culturale e specificamente politica amministrativa dei soci e non; di analizzare la realtà regionale per offrire un contributo permanente di proposta, di stimolo, di controllo e di critica costruttiva.

Art. 2 - L'Associazione **promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, iniziative di dibattito e studio, ricerca e formazione, aggiornamento culturale e documentazione anche acquistano ovvero realizzando prodotti editoriali: libri, giornali, audiovisivi, films, rubriche multimediali.**

L'Associazione concorre a realizzare la formazione dei soci mediante l'organizzazione e la partecipazione a corsi, seminari, scuole, convegni, conferenze, dibattiti, attività culturali (anche esterni al territorio della Sardegna), per l'attuazione di tali scopi l'Associazione potrà rivolgersi a conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

L'Associazione inoltre, promuove la realizzazione di azioni ed opere nei settori dell'etica sociale, della politica, della partecipazione alla vita pubblica e della tutela dei diritti civili in genere.

Art. 3 - L'Associazione non persegue scopi di lucro ma si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti pubblici e privati. E' esplicitamente vietata l'assegnazione di utili, resti di gestione, distribuzione di fondi o di qualunque capitale tra i soci. L'Associazione potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L'Associazione, ai fini fiscali, deve considerarsi un ente commerciale, secondo quanto disposto dal c. 4, art. 87, DPR 22 /121986, n. 917 UIR)

Art. 4 - Le entrate dell'Associazione sono costituite a) dalle quote di iscrizione b) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea dei soci in relazione a particolari iniziative c) da versamenti volontari dei soci d) da liberalità di privati, enti ed associazioni. Nell'esclusivo scopo di concorrere strumentalmente alla realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà in via accessoria, ausiliaria, secondaria, comunque marginale svolgere le seguenti attività commerciali: a) prestazioni di servizi rese ad Enti pubblici o a privati b) partecipazioni di soci a manifestazioni od iniziative promosse da Enti pubblici o da privati c) organizzazioni o collaborazioni per iniziative culturali ed artistiche ad Enti pubblici a privati d) sponsorizzazioni o abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative istituzionali. L'Associazione destinerà i fondi raccolti per la realizzazione dei fini sociali.

Art. 5 Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti che ne condividono le finalità e ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo, il quale decide sull'ammissione senza obbligo di motivazione. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi sociali. I soci maggiorenni avranno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie e dei regolamenti nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti i soci potranno essere eletti nelle cariche sociali senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con principio del voto singolo e con la sovranità dell'Assemblea dei soci. Sarà data pubblicità alle convocazioni assembleari, alle relative deliberazioni, ai bilanci e ai rendiconti. Il numero dei soci è illimitato. E' esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione, i soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci ad esse interessati.

Art. 6 I soci si distinguono in:

- a) I soci fondatori
- b) I soci ordinari
- c) I soci sostenitori

- a) Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'associazione. E' tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo assimilare altri soci fondatori attribuendo loro le medesime prerogative.
- b) Sono soci ordinari coloro che, avendone fatto richiesta, vengono ammessi all'Associazione con Delibera del Consiglio Direttivo e che accettano totalmente il presente statuto e i relativi regolamenti e si impegnano continuativamente per il raggiungimento degli scopi sociali.
- c) Sono soci sostenitori coloro che, limitano la loro partecipazione ad alcune iniziative o contribuiscono solo finanziariamente agli scopi dell'Associazione.

Art. 7 La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di € 10.00 e sarà, in seguito, determinata dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è nominativa, non trasmissibile e non potrà essere considerata una rivalutazione di essa.

Art. 8 I soci si impegnano a partecipare alle attività dell'Associazione ed alle iniziative promosse secondo le modalità dettate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

Essi non possono avvalersi della loro posizione in seno all'Associazione per fini diversi da quelli istituzionali ed è fatto divieto a chiunque di utilizzare il nome, i servizi e l'organizzazione per scopi che non siano quelli propri dell'associazione.

Essi si obbligano a non adire le vie legali per la risoluzione di qualsiasi controversia con l'Associazione o i suoi Organi.

Tutte le controversie che possono insorgere o anche profilarsi, saranno rimesse all'esclusivo giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 9 La qualifica di socio si perde per dimissioni presentate per iscritto, per mancato rinnovo dell'adesione, per morosità, per i soci che risultino morosi oltre i termini fissati dal Consiglio Direttivo per il pagamento delle quote sociali, per impegni assunti dal socio, e deliberazioni degli Organi sociali; e' inoltre prevista la espulsione per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino dissidi in seno ad essa, per inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività sociale. Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale ed ai contributi versati. I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento innanzi al Consiglio Direttivo. E' inoltre considerata causa di perdita della qualità di Socio il decesso dello stesso.

Art. 10 Sono organi della Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Probiviri.

Art. 11 L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione; hanno diritto di partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, i Soci Fondatori e Ordinari, in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. In essa ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe

L'Assemblea deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, su delibera del Consiglio Direttivo, entro sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla Sede Sociale.

Della convocazione deve essere dato avviso ai soci almeno sette giorni prima della data fissata mediante avviso affisso all'Albo Sociale.

E' facoltà del Consiglio Direttivo diramare avvisi a ciascun socio

L'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, il giorno, la data e l'ora sia della prima che della seconda convocazione.

L'Assemblea può essere convocata tanto in via ordinaria che in via straordinaria:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo
- b) su richiesta scritta e motivata indirizzata allo stesso Consiglio Direttivo da almeno un terzo dei soci fondatori e ordinari nel loro insieme.

Art. 12 L'Assemblea, in via ordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi dei soci. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di

almeno la metà dei soci ordinari e di due terzi dei soci fondatori.

Art. 13 l'Assemblea ordinaria:

- a) discute e delibera sul bilancio consuntivo e preventivo e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) delibera sulle direttive d'ordine generale della Associazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- c) determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- d) elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- e) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o demandato ad essa per legge o per Statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. I membri sono rieleggibili. Esso è composto da non più di cinque membri scelti tra i soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo indirizza, coordina e dirige l'attività dell'Associazione e svolge tutte le pratiche inerenti la vita e gli scopi della stessa, della quale ha piena responsabilità di fronte ad Enti terzi e soci. Nella prima riunione nomina il Presidente ed il Vice Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo dovranno essere invitati i membri del Collegio dei Probiviri, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive.

Art. 15 Qualora abbiano a mancare durante il proprio mandato uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri integrano il Consiglio per cooptazione, chiedendo la convalida della decisione alla prima assemblea dei soci.

I membri cooptati durano in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha cooptati. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri tutto il Consiglio decade e l'Assemblea provvede a nuova elezione.

Art. 16 il Consiglio si riunisce sempre in un'unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti e almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio preventivo e consuntivo e all'ammontare delle quote sociali per le diverse categorie di soci.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva dalla maggioranza dei Consiglieri; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua vece dal Vicepresidente.

Delle riunioni del Consiglio si redige processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 E' facoltà del Consiglio Direttivo emanare un regolamento per l'attività sociale dell'Associazione e specifici regolamenti per singole iniziative.

Art. 18 Il Presidente e il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; firma gli atti ed i provvedimenti decisi dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, con potestà di delega; adotta tutti i provvedimenti a carattere di urgenza con l'obbligo di riferire al Consiglio Direttivo alla prima riunione per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, detti provvedimenti sono devoluti al Vicepresidente.

Art. 19 L'Assemblea nomina il Collegio dei Probiviri composto da tre membri effettivi che dureranno in carica tre anni e che potranno essere rieletti.

I Probiviri giudicano, ex bono et aequo, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su tutte le controversie che possono insorgere tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Qualora abbiano a mancare durante il proprio mandato uno dei membri del Collegio dei Probiviri gli altri, in seduta comune con il Consiglio Direttivo, integrano il collegio per cooptazione, chiedendo la convalida della decisione alla prima Assemblea dei soci.

Art. 20 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di privati ed Enti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote sociali annuali e straordinarie;
- b) eventuali utili derivanti da partecipazione ad attività sociali e servizi resi;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le somme versate per le quote sociali annuali e straordinarie non sono rimborsabili in nessun caso.

Art. 21 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 22 L'Associazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea con voto favorevole di almeno la metà dei soci ordinari e di due terzi dei soci fondatori. In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo determina le formalità e le modalità della liquidazione, deliberando in ordine alla devoluzione del Patrimonio sociale ad Ente a scopi analoghi e/o affini a quello dell'Associazione e senza fini di lucro.

Art. 23 Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni di diritto civile.